

## SENATO

12° Commissione (Igiene e sanità)

4 maggio 2011

### *IN SEDE CONSULTIVA*

#### **Schema di decreto legislativo recante riordino della normativa in materia di congedi, aspettative e permessi (n. 358)**

(Osservazioni alla 11<sup>a</sup> Commissione. Esame. **Osservazioni favorevoli con rilievi**)

Il relatore **RIZZI** (*LNP*) illustra lo schema di decreto legislativo in titolo, concernente la disciplina di alcuni profili in materia di congedi, aspettative e permessi, fruibili da lavoratori dipendenti pubblici o privati, ed è stato predisposto in base alla disciplina di delega di cui all'articolo 23 della legge 4 novembre 2010, n. 183.

Per quanto d'interesse della Commissione, segnala in primo luogo la novella di cui all'articolo 2. Essa prevede che, nel caso di interruzione spontanea o terapeutica della gravidanza successiva al centottantesimo giorno dall'inizio della gestazione, la dipendente abbia la facoltà di riprendere in ogni momento l'attività lavorativa, a condizione che il medico specialista del Servizio sanitario nazionale, o con quest'ultimo convenzionato, e il medico competente ai fini della prevenzione e della tutela della salute nel luogo di lavoro attestino che tale scelta non rechi pregiudizio alla salute della dipendente.

Dà quindi conto della novella di cui all'articolo 7, concernente il congedo per cure, previsto in favore dei lavoratori mutilati ed invalidi civili con riduzione della capacità lavorativa superiore al cinquanta per cento. In primo luogo, aggiornando il riferimento ormai obsoleto al "medico provinciale", contenuto nella disciplina fino ad ora vigente, la disposizione in argomento prevede che la domanda di congedo sia accompagnata dalla richiesta del medico di base o di un medico appartenente ad una struttura sanitaria pubblica, richiesta da cui risulti l'esigenza della cura in relazione all'infermità invalidante. In secondo luogo, si specifica che, durante il congedo in esame, il dipendente ha diritto a percepire il trattamento secondo il regime economico delle assenze per malattia. Inoltre, si prevede che il lavoratore sia tenuto a documentare in maniera idonea l'avvenuta sottoposizione alle cure.

Nel preannunciare un orientamento favorevole - anche alla luce del dibattito svoltosi nel corso della riunione della Sottocommissione per i pareri di ieri che è esitata con la rimessione del provvedimento in titolo alla sede plenaria - ritiene opportuno formulare taluni rilievi, con particolare riguardo all'esigenza di affermare la necessità di un criterio di prevalenza nel caso della discordanza tra il parere del medico specialista e di quello competente nel luogo di lavoro per la lavoratrice che intenda riprendere l'attività lavorativa dopo l'interruzione spontanea o terapeutica della gravidanza. Occorre altresì a suo giudizio uno specifico richiamo alla possibilità, per i genitori di minori affetti da patologie croniche - quali ad esempio il diabete - di ricorrere a permessi retribuiti per lo svolgimento delle necessarie azioni di supporto assistenziale. Si riserva tuttavia di presentare uno schema di osservazioni alla luce delle considerazioni che emergeranno nel corso del dibattito.

Si apre quindi la discussione generale.

La senatrice **BIONDELLI** (*PD*), pur sottolineando come il provvedimento in esame sia volto a porre un freno alle pratiche abusive che si sono verificate con estrema frequenza, rammenta tuttavia l'esigenza di non dimenticare come la normativa in materia di congedi, aspettative e permessi sia volta a rispondere ai bisogni di persone di per sè caratterizzate da situazioni di fragilità, in termini sanitari ed assistenziali.

Dopo aver sottolineato come sarebbe preferibile che all'articolo 2 sia precisato il diritto della donna lavoratrice a riprendere l'attività lavorativa, al fine di evitare possibili strumentalizzazioni della prevista "facoltà" da parte del datore di lavoro per ragioni di organizzazione del personale, concorda con il senatore Rizzi in merito all'esigenza di prevedere criteri di prevalenza nel caso di una eventuale discordanza tra i pareri del medico specialista del Servizio sanitario nazionale e del medico competente in materia di lavoro.

Con riferimento all'articolo 7, per quanto concerne il congedo per cure, sarebbe opportuno a suo giudizio prevedere l'estensione del periodo fruibile da parte di lavoratori mutilati ed invalidi civili sotto la precipua responsabilità del medico prescrittore. Coglie quindi l'occasione per sottolineare come il complesso della normativa finalizzato al riordino della disciplina in materia di aspettative, permessi e congedi appaia, anche a giudizio delle associazioni degli invalidi, assai restrittiva. Formula in particolare forti perplessità con riferimento alle novelle di cui agli articoli 3, in materia di congedo frazionato, nonché riguardo all'articolo 4, riguardo alla disciplina di permessi retribuiti da parte dei genitori.

La senatrice **BAIO** (*Misto-APL*) dichiara preliminarmente di condividere i rilievi formulati dal relatore in merito alla possibilità di ricorrere a permessi retribuiti per l'assistenza a minori affetti da patologie croniche come il diabete, posto che è prassi diffusa la richiesta del riconoscimento della disabilità grave, ai sensi della legge 104 anche per patologie, tra le quali si annovera principalmente il diabete che, con un corretto percorso terapeutico, non necessariamente induce alla disabilità del soggetto affetto. Peraltro non dovrebbe essere a suo giudizio rilevante l'età del minore. A questo riguardo occorre tuttavia definire una disciplina flessibile, affidando alla responsabilità del medico la scelta sull'articolazione dei permessi retribuiti.

Coglie tuttavia l'occasione per sottolineare come la normativa in esame costituisca un segnale importante di attenzione alle famiglie che presentano oneri assistenziali di notevole entità, anche nella prospettiva di limitare per quanto possibile fenomeni di abbandono del lavoro da parte dei genitori o familiari per assolvere ai compiti di sostegno. Nell'auspicio che il relatore accolga tali considerazioni nella proposta di osservazioni, si riserva tuttavia di presentare un eventuale atto di sindacato ispettivo in materia.

Non essendovi altri iscritti a parlare, si chiude quindi la discussione generale.

Il senatore **RIZZI** (*LNP*), in relazione alle considerazioni emerse nel corso del dibattito, presenta e illustra uno schema di osservazioni favorevoli con rilievi, pubblicato in allegato al resoconto. In particolare ritiene opportuno accogliere le osservazioni formulate dalla senatrice Baio riguardo all'irrilevanza dell'età del minore per la fruizione di permessi retribuiti da parte del genitore, esplicitando il riferimento al diabete tra le malattie croniche contemplate.

Con riferimento all'intervento della senatrice Biondelli, concorda sull'esigenza di consentire il superamento del limite dei 30 giorni per il ricorso al congedo per cure, sia pure dietro adeguata certificazione del medico competente. Sottolinea infine l'esigenza che la facoltà di riprendere l'attività lavorativa da parte della donna sia configurato come un diritto, non negabile da parte dell'azienda, ma subordinato esclusivamente al parere sanitario.

Il presidente **TOMASSINI** interviene incidentalmente per sottolineare come, al di là dei numerosi suggerimenti emersi nel corso del dibattito e accolti nello schema di osservazioni avanzato dal relatore, resta ferma la facoltà per ogni senatore che lo ritenga di partecipare ai lavori della Commissione di merito al fine di rappresentare ulteriormente le istanze rappresentate nel corso dell'esame in sede consultiva.

Si passa quindi alle dichiarazioni di voto.

La senatrice **BASSOLI** (*PD*), nel ringraziare il relatore per aver accolto gran parte delle osservazioni formulate, annuncia tuttavia il voto di astensione del suo Gruppo, poiché a suo giudizio ritiene di non condividere la *ratio* complessiva dell'intervento normativo di riordino della disciplina vigente.

La senatrice **ADERENTI** (*LNP*) dichiara il voto favorevole del suo Gruppo allo schema di osservazioni proposto, tenuto conto che i rilievi ivi formulati appaiono rispondere alle esigenze dei disabili gravi e familiari tenuti alla loro assistenza. Prende tuttavia atto con rammarico che il Gruppo del Partito Democratico, nonostante l'accoglimento di numerosi spunti, ritenga di manifestare un voto di astensione.

La senatrice **BAIO** (*Misto-ApI*) esprime un voto favorevole del suo Gruppo sulla proposta di osservazioni formulata dal relatore, sottolineando tuttavia come permangano talune perplessità sul complesso del provvedimento in titolo.

Il senatore **CALABRO'** (*PdL*) annuncia il voto favorevole del suo Gruppo poiché i rilievi formulati dal relatore contribuiscono ad una maggiore chiarezza nella definizione del rapporto tra pareri medici nonché tengono debitamente conto delle problematiche attuali che attengono all'assistenza di pazienti con malattie croniche. Rileva inoltre come sia emersa nel complesso una sostanziale condivisione da parte di tutte le forze politiche.

Previa verifica del prescritto numero legale, la Commissione approva lo schema di osservazioni favorevoli con rilievi formulato dal relatore.

*La seduta termina alle ore 16,20.*